



## In Margine a Una Sentenza

venditori ambulanti), del prezzo pagato e delle caratteristiche di tali documenti (riportanti i segni della provenienza da archivi pubblici).

È qui che – secondo chi scrive – la sentenza corre il rischio di andare oltre le proprie premesse, condannando il commerciante imputato in riferimento ad una molteplicità di documenti, e tra questi includendo dunque anche le buste vuote. Così facendo il Giudice ha dunque ritenuto acquisito e certo per presunzione giuridica il dato circa la demanialità anche delle buste indirizzate ad Enti Pubblici, e con questa, della loro inalienabilità. Tutto ciò salvo il fatto che l'imputato potesse effettivamente dimostrare che tali buste fossero state acquisite all'esito di una procedura di sdemanializzazione, cosa che il Giudice non ha riconosciuto.

Al di là della procedura di sdemanializzazione, e auspicando comunque un intervento chiarificatore da parte del Legislatore sui molti aspetti controversi che la materia presenta, la sentenza presta effettivamente il fianco ad alcune critiche, secondo il parere di chi scrive, nella misura in cui non prende in considerazione la Circolare Prot. 14469 dell'11 ottobre 2013 con la quale la Direzione generale per gli Archivi aveva all'epoca diffuso un importante (e dirimente) parere dell'Ufficio legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività culturali.

È in questa circolare infatti, pacifica espressione di interpretazione autentica delle norme di legge controverse e che si assume siano state violate, che si trattava il tema del concretizzarsi o meno di una "presunzione giuridica" con riferimento all'appartenenza al Demanio dei documenti in questione, ossia la possibilità di presumere l'appartenenza alle pubbliche raccolte dei documenti indirizzati a soggetti pubblici.


L'Ufficio legislativo era stato interpellato, in particolare, su più questioni: a) il momento dal quale si dovesse ritenere

operante la demanialità, b) la possibilità di presumere la demanialità, con importanti conseguenze in tema di onere della prova e c) il regime operante per le buste utilizzate per la trasmissione di documenti indirizzati a pubbliche amministrazioni.

Nell'esaminare le questioni sottoposte l'Ufficio decideva, proprio allo scopo di sgomberare il campo da ogni dubbio partendo dalle questioni più pacifiche, di invertire l'ordine della trattazione cominciando proprio dal punto c), relativo alle buste, considera-

anche precisando in tema di onere probatorio che "Pertanto, la rivendica delle semplici buste dovrà ordinariamente fondarsi sull'allegazione di specifici elementi probatori che consentano di vincere la suddetta presunzione di non inclusione nella serie documentale o che possano consentire di inferire una presunzione contraria, eventualmente legata alla prassi di un dato archivio o di una data epoca". Nel nostro ordinamento deve dunque considerarsi effettiva una presunzione contraria a quella sulla quale poggia la condanna del commerciante

imputato a Torino: si suppone che non appartengano al demanio le buste utilizzate per indirizzare ad enti pubblici i documenti ad essi diretti, e dovrà essere onere della pubblica amministrazione, ove ne rivendicasse la demanialità, a dover dare prova che quella specifica busta appartenesse alla serie documentale tutelata, cioè fosse stata esplicitamente e per specifiche



to il meno controverso ed il più semplice da dirimere: "Sembra pacifico [...] che con riferimento alle semplici buste, indirizzate a soggetti pubblici e utilizzate per la mera trasmissione di documenti in esse inclusi, non possa presumersi in via generale l'appartenenza al demanio pubblico. Ciò in quanto appare ravvisabile – viceversa – un generalizzato uso contrario, ossia consistente nella non inclusione ab origine della busta nel fascicolo d'archivio". L'Ufficio legislativo negava dunque la presunzione dell'appartenenza delle buste al demanio proprio perché constatava una prassi esattamente opposta circa le sorti delle buste: una volta aperta ed estratto il documento effettivamente indirizzato al soggetto pubblico, la busta non veniva mai inclusa nel fascicolo d'archivio, con la inevitabile e logica conseguenza di non essere affatto allegata nella serie di documenti considerati meritevoli di accedere alla tutela demaniale. L'Ufficio legislativo concludeva spingendosi non solo ad affermare l'esistenza di una presunzione giuridica opposta a quella dalla quale aveva preso le mosse, ma

ragioni (contrarie agli usi) acquisita al fascicolo d'archivio, o che in una data epoca ed in un dato archivio fosse in essere una prassi diversa da quella dello stralcio delle buste. Ciò detto con riferimento alle buste vuote, non dovrebbe ritenersi integrata neanche la fattispecie di incauto acquisto, perché dette buste, delle quali si deve presumere la non demanialità, non avrebbero potuto provenire da reato, salvo che questo fosse stato a monte provato nell'ambito di una rivendicazione da parte della Pubblica Amministrazione, capace di superare la presunzione di non demanialità. Tutti elementi che nel giudizio esaminato, con riferimento alle buste vuote, non sembrano ricorrere.

È chiaramente da escludersi da tale inquadramento il cosiddetto plico o piego postale, in cui è lo stesso documento, ripiegato e affrancato, che non può essere trattato alla stregua della busta. In questo caso infatti, secondo la circolare in esame, dovrà farsi riferimento al diverso rapporto tra il documento e la demanialità, a seconda che

questo appartenga ad un “insieme archivistico” o che sia invece un singolo documento non legato ad altri. Nel primo caso sembra infatti prevalere l’idea di demanialità intrinseca, e dunque l’eventuale circolazione del documento sarebbe ammissibile solo a valle di una procedura di sdemanializzazione (in questo senso è la circostanza stessa del perdurare nel tempo – in diverse epoche – dell’insieme archivistico, della *universitas* che ne testimonia il valore e la prevalente destinazione pubblicistica); nel secondo caso invece, ove ci si trovi a esaminare un singolo documento, ad esempio un piego postale, è e rimane controverso che si possa parlare di demanialità intrinseca. La circolare infatti, con riferimento alla demanialità intrinseca, precisa che *“Un siffatto regime giuridico deve, invero, essere riconosciuto esistente solo con riguardo a quei documenti che, per loro intrinseca natura, devono necessariamente essere in possesso dell’amministrazione pubblica. Tali non sono tutti i documenti indirizzati a una pubblica amministrazione, e neppure tutti quelli da essa formati, ma sono sostanzialmente – per usare una formula sintetica – i documenti rappresentativi di atti formati dal soggetto pubblico attraverso i quali il medesimo soggetto esercita un potere o compie una manifestazione di volontà o una dichiarazione di apprezzabile rilevanza e che, per la loro stessa genesi, caratteri e fini, sono destinati altresì ad essere necessariamente custoditi dalla stessa”*. Dunque per quanto riguarda i documenti singoli è ammissibile l’idea della loro lecita circolazione salvo che, caso per caso, attraverso il ricorrere di tutti i requisiti sopraelencati (non essendo sufficiente il semplice fatto che questi siano indirizzati a una pubblica amministrazione), non se ne rivendichino demanialità e inalienabilità. Anche in questo senso, dunque, la citata sentenza sembra discostarsi da criteri interpretativi di favore che avrebbero potuto portare a soluzioni più miti.

Occorre poi osservare che detta pronuncia penalistica trasportata nell’ambito civilistico stride ancora di più: com’è noto secondo le norme generali che in diritto privato disciplinano la compravendita, il compratore, se in buona fede al momento dell’acquisto, gode di un’ampia tutela nei confronti del venditore e, in caso di alienazione di cosa altrui, ha a disposizione efficaci strumenti restitutori e risarcitori. Il

principio fondamentale, teso anche a favorire il libero mercato, è quello di tutelare colui che acquista in buona fede e ripone un legittimo affidamento sulla liceità ed idoneità della merce che gli viene offerta in un contesto a prima vista a norma. Non può essere posto a carico del privato cittadino l’onere di effettuare, in vista dell’acquisto, indagini presuntive che vanno al di là dell’ordinaria diligenza ed apparenza: se il compratore si reca in un negozio, in una bancarella o visita un sito internet con ampio bacino di utenza e con regolari autorizzazioni, e trova esposta una merce ad un prezzo ritenuto congruo, è suo onere sostituirsi all’autorità competente e chiedere al venditore l’esibizione di licenze e documentazioni inerenti l’idoneità del bene che intende acquistare pena l’illiceità anche della propria condotta in buona fede?

Se analizziamo la normativa civilistica e la Circolare Prot. 14469 dell’11 ottobre 2013 la risposta, a giudizio di chi scrive, è che il privato collezionista sembra essere al riparo da una responsabilità così estesa come quella che sembra delinearsi alla luce della sentenza del Tribunale di Torino. Tanto più se si considera che il nostro ordinamento non accoglie il principio vigente negli ordinamenti c.d. di *common law* (es. inglese o americano) alla cui stregua il diritto è creato dalle sentenze giudiziali, le quali quindi sono dettate solo con riguardo alla singola controversia.

Tutto quanto sopra, per riallinearsi all’ambito penalistico nel quale la sentenza è stata pronunciata, si coniuga al meglio con altro principio fondamentale dal quale la pronuncia corre il rischio di discostarsi, cioè quello secondo il quale nel processo penale non è l’imputato a dover fornire la prova della propria innocenza, ad esempio provando di aver acquisito il bene controverso all’esito di una procedura di sdemanializzazione o di averlo acquistato in buona fede o in condizioni che non avrebbero destato alcuna percezione di irregolarità. Non vi possono essere dubbi sul fatto che ricada sulla pubblica accusa l’onere di provare la di lui colpevolezza.

Si aggiunga infine, con riferimento al punto in cui si sono concentrate le maggiori critiche nei confronti della



sentenza, che il valore odierno delle buste vuote ed affrancate, dovendo dunque escludersi per presunzione giuridica quello di natura archivistico culturale, si concentra sul francobollo annullato, ossia sulla prova dell’avvenuto pagamento anticipato, a carico del mittente, dei servizi di spedizione. Queste contribuiscono dunque, non per il loro valore intrinseco ed originario, cioè non in quanto buste vuote dal residuo valore archivistico, ma per il valore che nel tempo hanno acquisito grazie al francobollo incorporato, ad alimentare la passione di migliaia di collezionisti e, conseguentemente, l’importante mercato filatelico che essi animano.

È in quest’ottica, semmai, che – considerato che il mercato filatelico, per dimensioni, importanza e connessioni, è un bene giuridico a sua volta meritevole di tutela, e considerato che questa tutela deve comunque essere garantita dallo Stato, che ha interesse a che questo non diventi instabile, non sia turbato e non subisca condizionamenti o manipolazioni, e considerato infine che la stabilità del mercato filatelico è un bene giuridico che deve necessariamente essere bilanciato con gli altri beni giuridici interessati dalla sentenza in esame – chi scrive ritiene auspicabile una revisione di questa in Corte d’Appello. Tale revisione potrebbe essere l’occasione per portare ulteriore chiarezza nel settore del commercio filatelico che corre il rischio di essere ingiustamente turbato da un diffuso ed indistinto timore di possedere o di avere acquistato o ordinato francobolli incorporati su documenti illeciti, timori che si sono inevitabilmente insinuati tra le pieghe della sentenza del Giudice torinese.